Deliberazione n. 48/2026/PASP

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

nella camera di consiglio del 18 febbraio 2026

composta dai magistrati:

Dott. Renato CATALANO – Presidente f.f.

Dott. Fabio CAMPOFILONI – Primo Referendario

Dott. Marco MAZZOCCO - Referendario (*relatore*)

DELIBERAZIONE

ai sensi dell'art. 5 commi 3 e 4 del d.lgs. n. 175/2016

COMUNE DI ASCOLI PICENO (AP)

Ciclo di gestione dei rifiuti - Acquisizione partecipazione indiretta

vista la deliberazione del Consiglio comunale di Ascoli Piceno n. 118 del 22 dicembre 2025, avente ad oggetto **"***Ciclo di gestione dei rifiuti". Deliberazione di assunzione del servizio e autorizzazione all'acquisto alla società Ascoli Servizi Comunali s.r.l. di quote di partecipazione al capitale sociale della società Picenambiente s.r.l. pari al 50%*", trasmessa dal Comune di Ascoli Piceno con nota prot. n. 112125 del 23 dicembre 2025, ad oggetto "*Trasmissione deliberazione di Consiglio Comunale n. 118, del 22/12/2025 ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 175/2016*", pervenuta a questa Sezione in pari data ed acquisita al protocollo di questo ufficio al n. 3502 del 29 dicembre 2025;

richiamati i successivi protocolli, nn. 112126, 112127, 112129, 112130, con cui il Comune di Ascoli Piceno ha trasmesso, in data 23 dicembre 2025, l'ulteriore documentazione a corredo della suddetta istanza, acquisita agli atti di questa Sezione in data 29 dicembre 2025, rispettivamente con prot. nn. 3507, 3509, 3511, 3512;

udito il relatore dott. Marco Mazzocco nella camera di consiglio del 18 febbraio 2026;

Premesso in

FATTO

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_MAR - DEL-Reg.-SC_MAR - 0000048 - 18/02/2026 - 13:13

Il Comune di Ascoli Piceno, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, d'ora innanzi anche TUSP), ha trasmesso a questa Sezione regionale di controllo la propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 118 del 22 dicembre 2025 (d'ora innanzi anche d.C.C. n. 118/2025) avente ad oggetto "*Ciclo di gestione dei rifiuti". Deliberazione di assunzione del servizio e autorizzazione all'acquisto alla società Ascoli Servizi Comunali s.r.l. di quote di partecipazione al capitale sociale della società Picenambiente s.r.l. pari al 50%*".

In particolare, con tale atto il Comune di Ascoli Piceno ha deliberato:

- di riconoscere e assumere quale servizio d'interesse economico generale a livello locale, nell'ambito del settore rifiuti, la realizzazione, la gestione ed il post mortem di cui al progetto nuova discarica per rifiuti non pericolosi in Località Alto Bretta nel Comune di Ascoli Piceno, denominato Impianto di discarica "VASCA 0" per il quale è stato rilasciato il Provvedimento autorizzatorio unico (PAU) con determinazione della Provincia di Ascoli Piceno - Settore II Tutela e Valorizzazione ambientale - n. 2 del 12/02/2025, Reg. Gen. n. 49 del 12/02/2025 ad oggetto: "Art.27-bis D.Lgs. 152/2006 E S.M.I. – Provvedimento autorizzatorio unico (PAU). GETA Srl. "Rimodulazione progetto nuova discarica per rifiuti non pericolosi in località Alto Bretta nel Comune di Ascoli Piceno";

- di approvare e autorizzare l'acquisto del 50% (cinquantapercento) da parte della società ASC srl delle quote di partecipazione al capitale sociale della società PicenAmbiente S.r.l. al prezzo e alle condizioni fissate dalla proposta pervenuta da parte di PicenAmbiente Spa, in Euro 252.500,00 di valore nominale con riferimento alla valutazione dei valori di bilancio allegato alla medesima;

- di dare atto che, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del D.Lgs. 175/2016, l'acquisizione del 50% (cinquantapercento) delle quote di partecipazione al capitale sociale della società PICENAMBIENTE s.r.l da parte della società Ascoli Servizi Comunali s.r.l. (ASC s.r.l.) è necessaria al conseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Ascoli Piceno;

- di approvare, anche ai fini dell'adempimento dell'onere motivazionale di cui all'art. 5 TUSPP, l'allegata relazione svolta dalla società Lothar srl C.F.-PI.: 01841750365, loro prot. n. 250/2025 che, allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

- di dare atto in conformità a quanto prescritto dall'art. 5 co. 2 del D.Lgs n. 175/2016 della compatibilità dell'operazione di acquisto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese;

La delibera risulta corredata dai seguenti allegati:

Allegato n. 01 "Modifiche allo Statuto Ascoli Servizi Comunali Srl";

Allegato n. 02 "Statuto vigente società Picenambiente Spa"

Allegato n. 03 "Statuto modificato società Picenambiente Srl"

Allegato n. 04 "Proposta irrevocabile di vendita delle quote sociali della società Picenambiente Srl del 11 novembre 2024 " e accordo "Lettera di intenti obbligatoria", sottoscritto in data 11 novembre 2024 dai Legali rappresentanti di Picenambiente Spa, Picenambiente Srl, Ascoli Servizi Comunali Srl, IPGI Srl, GETA Srl;

Allegato n. 05 "*Determinazione dirigenziale n. 2 del 12/02/2025, concernente "ART.27-BIS D.LGS 152/2006 E S.M.I. – PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO (PAU). GETA SRL. "RIMODULAZIONE PROGETTO NUOVA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITÀ ALTO BRETTA NEL COMUNE DI ASCOLI PICENO*";

Allegato n. 06 "Relazione illustrativa e proposta di provvedimento del 22/10/2024";

Allegato n. 07 Determinazione dirigenziale Provincia di Ascoli Piceno RG n. 1252 del 18/05/2015, con oggetto "*Ditta IPGI Srl - Titolo V "Bonifica di siti contaminati" della Parte Quarta del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. Ex impianto di discarica sito in località Alto Bretta del Comune di Ascoli Piceno. Situazione di potenziale inquinamento dell'area. DIFFIDA AD ADEMPIERE";*

Allegato n. 08 nota prot. 250/2025 Ditta Lothar - soluzioni per i servizi pubblici locali – del 22/09/2025, con oggetto "*PicenAmbiente s.r.l. - Ipotesi di quota di partecipazione al 50% - Benefici a favore del comune di Ascoli Piceno - Relazione tecnica*";

Allegato n. 09 deliberazione consiglio comunale di Ascoli Piceno n. 103 del 19/12/2024, concernente: "*REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2023*";

Allegato n. 10 "Piano economico - *SCHEDA SINTETICA ASSET ACQUISTO RAMO D'AZIENDA VASCA ZERO Impianto di Discarica approvato nella CDS del 27.11.2024 rilascio PAU entro il mese di Dicembre 2024*";

Allegato n. 11 Parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Ascoli Piceno n. 47 del 9/12/2025, concernente "*CICLO DI GESTIONE DEI RIFIUTI. DELIBERAZIONE DI ASSUNZIONE DEL SERVIZIO E AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DA PARTE DELLA SOCIETA' ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL DI QUOTE DI PARTECIPAZIONE DELLA SOCIETA' PICENAMBIENTE SRL PARI AL 50%"*;

Allegato n. 12 stralcio Verbale del 5/12/2024 del "*Consiglio di Amministrazione della società PICENAMBIENTE SPA, codice fiscale, P. IVA, REA: 01540820444, iscritta presso il Registro delle Imprese al n°17814 C.C.I.A.A. di Ascoli Piceno*";

Allegato n. 13 Relazione descrittiva dell'intervento paesaggistico del progetto esecutivo "*Riqualificazione di ex sito di discarica IPGI mediante intervento di sistemazione idrogeologica e successivo ripristino morfologico dell'area Località Alto Bretta, Ascoli Piceno*", committente IPGI Srl.

Risultano altresì allegati:

- Il parere tecnico "*favorevole*", espresso, ex art. 49 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione consiliare "CICLO DI GESTIONE DEI RIFIUTI". DELIBERAZIONE DI ASSUNZIONE DEL SERVIZIO E AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO. ALLA SOCIETÀ "ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.R.L. DI QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETÀ "PICENAMBIENTE S.R.L. PARI AL 50%", dal dirigente del Settore VI "Ricostruzione - Sima", del Comune di Ascoli Piceno;
- Determinazione dirigenziale Comune di Ascoli Piceno n. 5259 del 19/12/2025, con oggetto: "PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DEL 50% (CINQUANTAPERCENTO) DA PARTE DELLA SOCIETÀ ASC SRL DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETÀ PICENAMBIENTE S.R.L. ESITO CONSULTAZIONE PUBBLICA AI SENSI DELL'ART. 5, C. 2, D. LGS. 175/2016 ss.mm. ii".

Da quanto emerge dagli atti, quindi, con la deliberazione consiliare all'odierno esame, il Comune di Ascoli Piceno, per la quota di competenza, autorizza Ascoli

Servizi Comunali s.r.l. a procedere all'acquisto della partecipazione in Picenambiente srl; con il perfezionamento dell'operazione societaria, pertanto, il Comune di Ascoli Piceno acquisirebbe una partecipazione indiretta in Picenambiente s.r.l., per il tramite della propria partecipata Ascoli Servizi Comunali srl. L'acquisizione di detta nuova partecipazione sarebbe preordinata alla realizzazione del "*Progetto per la gestione unitaria* […] *dell'impianto di discarica Vasca Zero per lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi (RNP) nella zona Valle Alto Bretta di Ascoli Piceno, assicurando anche l'obiettivo di messa in sicurezza, sistemazione con ripristino finale e gestione post-mortem operativa dell'ex sito discarica dismesso EcoBretta (ex IPGI)*".

Considerato in

DIRITTO

1. Considerazioni preliminari.

Questa Sezione si pronuncia sulla delibera del Consiglio comunale di Ascoli Piceno (AP) n. 118 del 22 dicembre 2025, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del d.lgs. n. 175/2016 (d'ora innanzi anche TUSP). Mediante l'operazione societaria cui fa riferimento la predetta deliberazione consiliare, il Comune di Ascoli Piceno acquisisce una nuova partecipazione indiretta, nell'ambito del "*ciclo di gestione dei rifiuti*", per il tramite della propria società partecipata di maggioranza Ascoli Servizi Comunali srl, gestore, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, per il Comune di Ascoli Piceno, "[…] *dei servizi pubblici di rilevanza economica e relative attività complementari ed infrastrutture connesse ai sensi di legge; più esattamente la società risulta affidataria diretta in esclusiva dei seguenti servizi: a) rifiuti solidi urbani integrato (raccolta differenziata e indifferenziata, spazzamento e lavaggio strade, trasporto, recupero/trattamento e smaltimento) ai sensi del D.Lgs 152/2006 e leggi regionali di esecuzione ed attuazione; b) gestione del verde pubblico; c) illuminazione pubblica stradale. I servizi pubblici locali di cui alla precedente lettera "a" e "c" sono qualificati - ai sensi dell'art. 4, L. 148/2011 E del D.Lgs. 152/2006 - di rilevanza economica […]*".

In particolare, la società Ascoli Servizi Comunali srl intende acquisire il 50% del capitale sociale della società Picenambiente srl, attualmente inattiva, di cui la società Picenambiente spa detiene attualmente l'intero capitale sociale. Picenambiente s.p.a., definita nell'atto in esame (dCC. Ascoli Piceno n. 118/2025) "*a maggioranza pubblica ma non anche in controllo pubblico*", risulta partecipata – come

emerge dalla relativa visura camerale - per il 50,5% da comuni e unioni di comuni della Provincia di Ascoli Piceno e per il 49,5% da soci privati.

Ascoli Servizi Comunali e Picenambiente s.p.a. figurano attualmente come gestori d'ambito del servizio pubblico di gestione dei rifiuti nel perimetro del c.d. ATO5, istituito dalla legge regionale Marche n. 24/2009 (recante "*Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*") in attuazione delle previsioni di cui agli artt. 200 e ss. del d.lgs. n. 152/2006 (c.d. Codice dell'ambiente). In particolare, risulta dagli atti che in data 22/6/2019 è stata a tal fine costituita, mediante apposito contratto di rete, una rete di imprese tra ASC [Ascoli servizi Comunali srl] e PicenAmbiente S.p.A. denominata "Gestori ATO 5 Rifiuti Marche". L'area dell'ATO5 coincide con il territorio della provincia di Ascoli Piceno, nel quale ricadono sia l'ex sito di discarica dismesso Eco Bretta, sia quello della realizzanda discarica "Vasca 0".

Tanto premesso, l'operazione di acquisto di partecipazione societaria qui esaminata risulta nel complesso preordinata a garantire la "*gestione unitaria, per il tramite della PicenAmbiente Srl, da parte dei concessionari pubblici PicenAmbiente Spa e ASC Srl* [Ascoli Servizi Comunali Srl] *dell'impianto Vasca Zero per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi nella zona Valle Alto Bretta di Ascoli Piceno, assicurando anche l'obiettivo di messa in sicurezza, sistemazione con ripristino finale e gestione post mortem-operativa dell'ex sito di discarica dismesso Eco Bretta (ex Ipgi)*".

Per meglio inquadrare la fattispecie, va osservato che, da quanto riportato negli atti in esame, il sito della discarica dismessa Eco Bretta risulta ad oggi di proprietà della società privata I.P.G.I. Tale discarica, in forza di contratto di affitto di azienda siglato in data 30/11/2005, è entrata nella disponibilità della società Picenambiente spa. Si legge negli atti che "*in data 30/11/2005* [quindi] *Picenambiente spa ha presentato agli organi competenti richiesta di autorizzazione per un progetto volto allo sfruttamento di 460.000 mc dell'invaso esistente per lo stoccaggio di rifiuti non pericolosi e messa in sicurezza della Discarica* […]", costituendo, in data 13/06/2013, "*per scissione*", la società Picenambiente srl, proprio per gestire ogni attività connessa a detto ramo d'azienda e per realizzare, nelle adiacenze della discarica già esistente (proprietà I.P.G.I.), una "*nuova discarica per rifiuti pericolosi e non pericolosi località Alto Bretta denominata Discarica Vasca Zero*". A tal fine, l'assemblea dei soci della società

Picenambiente srl, con verbale del 27/09/2021 (Repertorio n. 49960 Raccolta n. 17376) ha disposto, tra l'altro, la modifica dell'art. 3 dello Statuto Sociale **(**cfr. all. n. 3 alla dCC di Ascoli Piceno n. 118/2025) onde attribuire a tale organismo lo svolgimento di "*tutte le attività di discarica per lo smaltimento dei rifiuti eseguite ai sensi del D.lgs.vo 152/2006 e del D.lgs.vo 36/2003 e/o ai sensi delle norme in materia di gestione dei rifiuti al tempo vigenti, che comprendono le attività di progettazione, di realizzazione, di costruzione, di gestione operativa e post operativa, di bonifica, di ripristino e di monitoraggio ambientale, nonché tutte le attività connesse e correlate, riferite al progetto denominato VASCA 0 di Ascoli Piceno (o suoi aventi causa), avente ad oggetto "discarica attrezzata" per lo smaltimento dei rifiuti in Ascoli Piceno, nella località Valle Alta Bretta*".

Nel complesso percorso progettuale preordinato alla realizzazione della discarica in questione ("Vasca 0") emerge il coinvolgimento di un ulteriore soggetto, G.E.T.A. srl, "*società privata che vanta diversi anni di esperienza nel settore della gestione dei rifiuti urbani e speciali*", proprietaria del terreno della realizzanda "Vasca 0". Tale società in data 11 agosto 2023 ha appunto "*presentato alla Provincia di Ascoli Piceno una documentazione tecnica integrativa e gli elaborati progettuali modificati del progetto "Nuova discarica per rifiuti pericolosi e non pericolosi località Alto Bretta" denominato "Discarica Vasca 0" per circa 297.000 mc in aderenza alle prescrizioni imposte dalla Provincia*".

Il procedimento autorizzatorio di tale discarica, condotto dai competenti uffici della Provincia di Ascoli Piceno, ha tuttavia registrato nel tempo diverse fasi di arresto, determinate da prescrizioni imposte dalla normativa di settore, che hanno costretto i soggetti coinvolti a successive variazioni del progetto iniziale, anche connesse a problematiche di messa in sicurezza della discarica già esistente. Il Comune, in particolare, nella parte motiva della deliberazione in esame, evidenzia in proposito "*la determinazione dirigenziale n. 1252/GEN del 18/05/2015 con cui la Provincia di Ascoli Piceno ha diffidato la ditta IPGI Srl a) ad attivare con estrema urgenza [nella discarica già esistete in località alto Bretta] ogni intervento atto ad interrompere l'inquinamento in corso; b) ad avviare il procedimento secondo quanto previsto dall'art. 242 del Titolo V alla Parte Quarta del medesimo D.Lgs. n. 152/2006 e smi*" (cfr. all. n. 7 alla dCC di Ascoli Piceno n. 118/2025), intimando il Sindaco del Comune di Ascoli Piceno, in forza dei poteri sostitutivi attribuiti all'Ente dalla normativa di settore, ad attivare "*con estrema sollecitudine, ai sensi dell'art. 250 co. 1 del D.Lgs. n. 152/2006, le*

procedure e gli interventi di cui all'art. 242 – Titolo V – Parte Quarta del medesimo D.Lgs. n. 152/2006 e smi, relativi all'ex discarica IPGI ubicata in località Alto Bretta".

Secondo quanto emerge dalla documentazione a disposizione, i vari soggetti coinvolti "*si sono in più occasioni incontrat*[i] *al fine di valutare una prosecuzione del rapporto di collaborazione e partnership finalizzato a realizzare comunque un nuovo impianto di discarica per rifiuti non pericolosi presso il sito ex IGPI in località Alto Bretta di Ascoli Piceno, in particolare per discutere diffusamente tutti gli aspetti per verificare […] le condizioni per l'attuazione di un nuovo progetto in partnership industriale […]*".

In data 11/11/2024, quindi, la società Ascoli Servizi Comunali srl, Picenamabiente spa, Picenambiente srl, G.E.T.A. srl, I.P.G.I. srl, hanno siglato un'ultima lettera di intenti (cfr. all. 04 alla dCC di Ascoli Piceno n.118/2025) "[…] *per la realizzazione del progetto di partnership industriale […] con l'obiettivo di realizzare una Gestione in logica Unitaria degli Asset di n. 2 impianti di discarica per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi (RNP) ubicati in Valle Alto Bretta di Ascoli Piceno* […]".

In base a detto accordo, le parti coinvolte hanno assunto i seguenti impegni, come riportati al paragrafo 2 dello stesso, concernente "*Progetto ed obbligo di buona fede*":

- "*Le Parti si impegnano a cooperare, negoziare e comportarsi secondo buona fede al fine di ottenere la realizzazione del "Progetto per la Gestione unitaria, per il tramite della PicenAmbiente Srl, da parte dei concessionari pubblici PicenAmbiente Spa e Ascoli Servizi Comunali Srl dell'impianto di discarica Vasca Zero per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi (RNP) nella zona Valle Alto Bretta di Ascoli Piceno, assicurando anche l'obiettivo di messa in sicurezza, sistemazione con ripristino finale e gestione post mortem-operativa dell'ex sito di Discarica dismessa EcoBretta Ex Ipgj, adiacente alla nuova discarica Vasca Zero" secondo le linee guida che seguono* […]:

- *La Geta proseguirà l'attività finalizzata ad ottenere l'autorizzazione di VIA-AIA ex Art. 27-bis D.lgs.vo 152/2006 (PAU) ad oggetto "Nuova Discarica per rifiuti non pericolosi in località Alto Bretta in Ascoli Piceno", per circa 297.000 mc (di seguito Discarica "Vasca 0")* […]

- *Una volta ottenuta l'autorizzazione di Vasca Zero, la Geta Srl procederà quindi a vendere, alle condizioni di cui al contratto preliminare del 11/11/2024, ai concessionari pubblici PicenAmbiente spa e Ascoli Servizi comunali, utilizzando il veicolo societario esistente della*

PicenAmbiente Srl (con modificato statuto definito in accordo tra gli stessi PA e ASC), l'intero ramo d'azienda riferito al solo asset patrimoniale della Discarica Vasca 0; il corrispettivo per l'acquisto del Ramo d'azienda è pari a 26,00 €/ton sui quantitativi autorizzati, come meglio definito e specificato nel contratto preliminare del 11/11/2024 sottoscritto tra PicenAmbiente Srl e Geta Srl.

- A seguito di ciò la PicenAmbiente Spa e la società Ascoli Servizi Comunali Srl noveranno, per quanto necessario, gli accordi di rete già esistenti al fine di recepire le suddette operazioni e per definire la cessione del 50% delle quote della PicenAmbiente Srl, dalla PicenAmbiente Spa alla società Ascoli Servizi Comunali Srl, al valore nominale.

- Solo dopo che la PicenAmbiente Srl avrà, insieme a tutti gli effetti di legge, acquisito la proprietà del sito di discarica Vasca Zero a seguito del rogito notarile di cui al punto precedente, le Parti procederanno all'attuazione del Progetto secondo i successivi articoli della presente Lettera […]".

In aggiunta ai precedenti impegni, le parti definiscono anche che:

"- (condizione sospensiva e risolutiva espressa) la PicenAmbiente Srl, in luogo all'epoca della Geta Srl, quale proprietario e gestore della discarica Ipgj mantiene l'impegno a riconoscere a I.P.G.I. l'importo necessario affinché I.P.G.I. provveda alla messa in sicurezza della sua Discarica e alla sua post gestione, a condizione che siano state richieste tutte le autorizzazioni propedeutiche alla messa in sicurezza di parte o tutta la Discarica; a tale riguardo le Parti riconoscono ed accettano che la contribuzione economica richiesta a PicenAmbiente Srl non costituisce in alcun modo una partecipazione di PicenAmbiente Srl nell'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza, né potrà generare alcuna responsabilità di PicenAmbiente Srl.

Pertanto la gestione PicenAmbiente Srl della discarica Vasca 0 assicurerà le risorse economiche e finanziarie da riconoscere alla società Ipgj Srl, in continuità ai pregressi accordi […]".

Tra la documentazione a corredo dell'istanza ex art. 5 del TUSP formulata dal Comune di Ascoli Piceno, unitamente alla succitata lettera di intenti, è stata prodotta la proposta irrevocabile d'acquisto del 11 novembre 2024, con cui la società Picenambiente spa "*promette irrevocabilmente*" di vendere alla società Ascoli Servizi Comunali srl, il 50% delle quote di partecipazione la capitale sociale della società unipersonale Picenambiente srl, con sede legale a San Benedetto del Tronto, con capitale sociale di euro 505.000,00, al prezzo di vendita fissato in euro 252.500,00.

Il Comune di Ascoli Piceno, in allegato alla deliberazione consiliare n. 118 del 22 dicembre 2025, ha trasmesso altresì copia del provvedimento *Determinazione dirigenziale n. 2 del 12/02/2025, R.G. 49,* della Provincia di Ascoli Piceno, concernente "*ART.27-BIS D.LGS 152/2006 E S.M.I. – PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO (PAU). GETA SRL. "RIMODULAZIONE PROGETTO NUOVA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITÀ ALTO BRETTA NEL COMUNE DI ASCOLI PICENO"*, con cui è stato disposto "*di concludere il procedimento ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., in considerazione della richiesta della GETA SRL del 11/08/2023 (rif. Prot. Prov. N.18517 del 16/08/2023), con il rilascio del Provvedimento autorizzatorio unico (PAU) per il progetto "Rimodulazione progetto nuova discarica per rifiuti non pericolosi in Località Alto Bretta nel Comune di Ascoli Piceno", che comprende il provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) e le seguenti autorizzazioni: a) Autorizzazione integrata ambientale (AIA) ai sensi dell'art.29-quater del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.; b) Autorizzazione unica ai sensi dell'art.12 del D.Lgs 387/2003 e s.m.i.; c) Autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.*". In sostanza, con tale provvedimento del 12/02/2025 la Provincia di Ascoli Piceno ha autorizzato la realizzazione della nuova discarica "Vasca 0".

Dunque, in base agli impegni assunti da tutti i soggetti coinvolti nella richiamata lettera di Intenti del 11/11/2024, l'acquisizione da parte del 50% delle quote societarie di Picenambiente srl da parte di Ascoli Servizi Comunali - unitamente alla predetta autorizzazione amministrativa e alla cessione da parte della Geta s.r.l. alla Picenambiente s.r.l. del ramo d'azienda riferito all'asset patrimoniale della "Discarica Vasca 0" - rappresenta il presupposto per la realizzazione delle ulteriori fasi del "*progetto per la gestione unitaria […] dell'impianto di discarica Vasca Zero per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi, in località Valle alto Bretta di Ascoli Piceno*".

2. <u>Le valutazioni della Sezione regionale di controllo.</u>

Ai fini delle valutazioni richiesta a questa Sezione vengono in rilievo le disposizioni dell'art. 5 TUSP. Come noto, con il d.lgs. 175 del 2016 (TUSP), il legislatore ha inteso definire un quadro regolamentare finalizzato a razionalizzare il ricorso da parte delle pubbliche amministrazioni allo strumento delle società partecipate, in un'ottica di riduzione della spesa pubblica e di efficiente gestione delle

risorse pubbliche, in conformità al principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. Vengono dunque regolamentati i presupposti per la legittima acquisizione della posizione di socio pubblico nelle società di diritto privato, nonché per il legittimo mantenimento delle partecipazioni già acquisite (*cfr*. Sezione delle autonomie, deliberazione n. 15/SEZAUT/2021/FRG).

In tale quadro, l'art. 5, co. 3 TUSP, come novellato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022 n. 118., con riferimento agli atti delle pubbliche amministrazioni nei quali sia deliberato l'acquisto di una partecipazione o la costituzione di un nuovo organismo partecipato, prevede che la Corte dei conti delibera "*in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.*".

Al riguardo, va anzitutto ricordato che i commi 1 e 2 dell'art. 5 TUSP (rubricato "*Oneri di motivazione analitica*"), cui fa espresso richiamo il sopra riportato comma 3, stabiliscono quanto segue: "**1.** *A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.* **2.** *L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.*".

L'art. 5 del d.lgs. n. 175/2016 disciplina, quindi, in modo dettagliato, nei primi due commi, gli obblighi motivazionali gravanti sulla Pubblica Amministrazione allorché individui nello strumento societario il modello adeguato al raggiungimento

dell'interesse pubblico. Come si evince dai commi testé richiamati, ad eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di partecipazioni avvenga in conformità ad espresse previsioni di legge, il contenuto della motivazione che l'amministrazione è tenuta a fornire nell'atto deliberativo risulta articolato e complesso, riguardando molteplici aspetti.

In ordine ai parametri cui fare riferimento, la Corte dei conti è chiamata a verificare che il provvedimento adottato dall'amministrazione contenga un'analitica motivazione in ordine a: *i*) necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali (come declinate dall'art. 4 TUSP); *ii*) ragioni e finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato; *iii*) compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa; *iv*) compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Inoltre, la magistratura contabile è chiamata a valutare che l'atto deliberativo sia stato adottato con le modalità e i contenuti prescritti dagli artt. 7 e 8 del TUSP.

Riguardo al perimetro delle suindicate verifiche di conformità è necessario, preliminarmente, richiamare alcuni profili di natura sistematica che, anche sul piano metodologico, possono assumere significativo rilievo ai fini della presente pronuncia:

- relativamente ai parametri cui ancorare le predette verifiche, le Sezioni riunite di questa Corte hanno stabilito che "*nell'esame previsto dall'art. 5, comma 3, del TUSP sui parametri della sostenibilità finanziaria e della compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, la competente Sezione della Corte dei conti verifica la completezza e l'adeguatezza degli approfondimenti condotti dall'Amministrazione, anche in ragione della complessità dell'operazione sottoposta ad esame, nonché l'affidabilità e attendibilità delle stime effettuate, ai fini di una valutazione complessiva di coerenza, ragionevolezza e compatibilità delle conclusioni cui perviene l'Amministrazione.*" (deliberazione n. 16/SSRCO/2022/QMIG). In questo ambito, la magistratura contabile ha osservato, altresì, che i parametri della "convenienza economica" e della "sostenibilità finanziaria", pur evocando criteri aziendalistici, non possono tradursi per la Corte in una compiuta analisi economica e finanziaria della documentazione inerente alla costituenda società o all'organismo societario

già costituito che vede l'ingresso di un nuovo socio, poiché diversamente la deliberazione della Sezione di controllo si tradurrebbe in una inammissibile forma di cogestione e di deresponsabilizzazione dell'azione amministrativa (Sezione regionale controllo Lombardia, n. 161/2022/PAR, n. 194/2022/PASP, n.209/2022/PASP, n. 244/2022/PASP). Dunque, come per gli altri parametri di conformità al dato normativo, anche per tali parametri questa Sezione di controllo ritiene di doversi soffermare sull'analisi della "*motivazione*" dell'atto con cui l'ente manifesta la volontà di diventare socio, analisi questa finalizzata a verificare che la stessa non sia una mera ripetizione del dato legale o una mera affermazione apodittica (Sezione regionale controllo Lombardia, n. 209/2022/PASP, n.215/2022/PASP e n. 13/2023/PASP).

- in caso di acquisto di partecipazioni finalizzate all'affidamento di servizi secondo il modello "*in house providing*", onde evitare possibili conflitti con le valutazioni che il Giudice amministrativo potrebbe essere chiamato ad effettuare in ipotesi di impugnazione dell'atto di affidamento, la Sezione, in sede di applicazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 175/2016, ritiene di circoscrivere la propria valutazione all'esistenza o meno di adeguata e razionale motivazione a sostegno della scelta effettuata. Sul punto, va ricordato, in chiave generale, come l'aggravamento degli oneri posti a carico delle amministrazioni pubbliche che intendano ricorrere ad affidamenti *in house* abbia trovato un nuovo ulteriore approdo nella normativa recentemente introdotta dal decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 201 (recante "*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*"): tale normativa ha stabilito nuove regole e limiti per la durata degli affidamenti *in house* di servizi pubblici locali (*cfr*. art. 17) ed ha riaffermato, tra l'altro, la necessità che l'Ente locale dia conto delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società *in house*, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione.

Tanto premesso, si procederà al vaglio della deliberazione n. 118 del 22 dicembre 2025 del Consiglio comunale di Ascoli Piceno, provvedimento di cui nei precedenti paragrafi sono stati già riportati alcuni contenuti essenziali, dovendo peraltro osservarsi che l'analisi della Sezione ha dovuto fronteggiare non trascurabili problematiche di ricostruzione della fattispecie all'esame, derivanti dalla complessità

del percorso che ha determinato l'operazione deliberata e dall'assenza, tra la documentazione pervenuta, di un documento che illustri, in modo completo ed organico, il contesto in cui le decisioni adottate si inseriscono e da cui traggono fondamento. Le informazioni necessarie alla ricostruzione della fattispecie sono state pertanto acquisite, in modo frammentario, dai vari documenti allegati all'atto.

Ciò posto, il Collegio – con riserva di ogni altra valutazione nell'esercizio delle funzioni di controllo di cui all'art. 1, co. 166, della legge n. 266/2005, all'art. 148 *bis*, co. 2, del d.lgs. n. 267/2000 e all'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016 – formula il proprio parere ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 175/2016 nelle considerazioni che seguono, con la precisazione che la pronuncia espressa in questa sede riguarda esclusivamente l'operazione d'acquisto della partecipazione indiretta, autorizzata con deliberazione di Consiglio comunale di Ascoli Piceno n. 118 del 22 dicembre 2025, non essendo oggetto d'esame – in quanto esorbitanti dal perimetro di cognizione della funzione in questa sede esercitata ai sensi dell'art. 5 TUSP - le ulteriori complesse fasi dell'articolato progetto in cui tale operazione si inserisce, citate e considerate nella presente delibera al solo fine di inquadrare e meglio contestualizzare l'acquisizione societaria all'esame.

2.1 Profili generali dell'operazione e regole di competenza (artt. 7-8 TUSP).

In ipotesi di costituzione di società a partecipazione pubblica, l'art. 7 TUSP disciplina gli organi competenti all'adozione dell'atto deliberativo e il relativo onere motivazionale.

Nel caso in esame, la acquisizione della partecipazione indiretta risulta deliberata mediante provvedimento del Consiglio comunale, nel rispetto, quindi, di quanto previsto dagli artt. 7, comma 1, lettera c) e 8 del TUSP.

Il Comune di Ascoli Piceno, infatti, con deliberazione consiliare n. 118/2025, autorizza l'assunzione di una partecipazione indiretta in Picenambiente srl, per il tramite della propria partecipata Ascoli Servizi Comunali srl, al fine di garantire la "*gestione unitaria, per il tramite della PicenAmbiente Srl, da parte dei concessionari pubblici PicenAmbiente Spa e ASC Srl dell'impianto Vasca Zero per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi nella zona Valle Alto Bretta di Ascoli Piceno, assicurando anche l'obiettivo di messa*

in sicurezza, sistemazione con ripristino finale e gestione post mortem-operativa dell'ex sito di discarica dismesso Eco Bretta (ex Ipgi)".

Occorre rilevare che, nella fattispecie, non si verte in una ipotesi di acquisto di partecipazioni "*in conformità a espresse previsioni legislative*" (art. 5, co. 1, TUSP), dal momento che l'acquisizione societaria viene decisa dalla società Ascoli Servizi Comunali srl e autorizzata dal consiglio comunale, né viene in rilievo, per quanto riportato in atti, una qualche decisione espressa in tal senso della competente Autorità di Ambito Territoriale Ottimale (ATO n. 5 Ascoli Piceno, istituito ai sensi della L.R. Marche n. 24/2009 e s.m.i.). Trattasi, quindi, di una scelta discrezionale assunta dalla società Ascoli Servizi Comunali srl (concessionario pubblico), condivisa dal Comune di Ascoli Piceno.

2.2 "Vincoli di scopo" e "vincoli di attività" (art. 5, comma 1 e art. 4 TUSP)

Nella materia delle partecipazioni pubbliche trova applicazione il principio della funzionalizzazione della capacità negoziale della pubblica amministrazione allo scopo istituzionale, sicché, nel declinare il contenuto dell'onere motivazionale posto in capo all'Amministrazione, l'art. 5, comma 1, TUSP esige, innanzitutto, una analitica motivazione "*con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4*". Il combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'articolo 4 del TUSP individua per le partecipazioni societarie degli enti pubblici un «vincolo di scopo pubblico» e un «vincolo di attività» (*cfr*. Corte costituzionale, sentenza n. 86/2022). In particolare, l'art. 4 del TUSP introduce un "vincolo di scopo" al comma 1 – ai sensi del quale "*Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*" – cui si accompagna al comma 2 un "vincolo di attività" in base al quale le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività: a) produzione di un servizio di interesse generale; b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra PA; c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica o di un servizio d'interesse generale, attraverso un

contratto di partenariato; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, o allo svolgimento delle loro funzioni; e) servizi di committenza. Le disposizioni dell'art. 4 del TUSP – cui fa puntuale rinvio l'art. 5, comma 3 del TUSP ai fini della pronuncia di cui trattasi – costituiscono norme espressive di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica (*cfr*. Corte costituzionale, sentenza n. 201/2022; Corte dei conti, Sezione regionale controllo Emilia-Romagna, deliberazione n. 110/2022/PAR).

Con riferimento alla verifica della "stretta inerenza" dell'acquisizione della partecipazione di cui trattasi con le finalità istituzionali del Comune, la deliberazione consiliare all'esame, in correlazione con la disciplina del citato art. 4 TUSP attesta "*l'ascrivibilità dell'acquisizione in oggetto ad una missione pubblica stante il pacifico carattere di pubblica utilità dell'opera (ossia il progetto di discarica Vasca zero* […] *), nonché l'inerenza al compito istituzionale consistente nella corretta gestione del ciclo dei rifiuti; sussiste quindi, relativamente alle partecipazioni societarie oggetto della proposta irrevocabile di vendita allegata un vincolo di scopo pubblico e un vincolo di attività (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 86/2022);* […] *trattasi di una partecipazione indiretta coerente con le previsioni di statuto sociale della partecipata diretta; la gestione dei rifiuti urbani (Cfr. art. 177, co. 2, dlgs. 152/2006), inclusi nei servizi "a rete", infatti, rientra nella definizione di servizi di interesse generale (art. 2, co. 1, lett. h) e i) TUSP) (…); la realizzazione dell'impianto di discarica nell'ex sito Ecobretta porrebbe il Comune di Ascoli Piceno al riparo da possibili azioni giudiziarie, da ulteriori missive inerenti all'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dall'art. 250 co. 1 del D.Lgs. n. 152/2006 i quali comporterebbero per l'ente dannose conseguenze finanziarie; la realizzazione dell'opera eliminerebbe ogni fattore di rischio inquinamento ambientale ed implicherebbe il risanamento della situazione in essere, garantendo la tutela della salute dei cittadini, salvaguardando l'ecosistema con derivante miglioramento della qualità della vita della cittadinanza*".

Sul punto, la valutazione di conformità non può essere che positiva, in quanto la realizzazione e la gestione di una nuova discarica per rifiuti non pericolosi, inserita nel ciclo di gestione dei rifiuti, risulta di interesse generale oltre che di stretta inerenza con le finalità istituzionali dell'ente comunale.

2.3 Adempimento dell'onere di motivazione sulla "*compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese*". Adempimento relativo all'indicazione, qualora l'Amministrazione sia un ente locale, che "*lo schema di atto deliberativo*" sia stato sottoposto "*a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate*" (art. 5, comma 2, TUSP).

L'art. 5, comma 2 del d.lgs. n. 175/2016 dispone quanto segue: "*L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.*".

Sotto il primo profilo è possibile constatare che il provvedimento consiliare si limita a "*dare atto in conformità a quanto prescritto dall'art. 5 co. 2 del D.Lgs n. 175/2016 della compatibilità dell'operazione di acquisto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese*".

In questo ambito si fa presente, altresì, che la delibera dell'Ente di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta, contestualmente all'invio alla Sezione di controllo competente, deve essere trasmessa anche «*all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287*».

Con riferimento al secondo aspetto, ossia la consultazione pubblica, nella deliberazione consiliare n. 118/2025 viene dato atto che "*lo schema della presente deliberazione di Consiglio Comunale è stata sottoposta a forme di consultazione pubblica ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 mediante pubblicazione sul sito web istituzionale dell'ente dal 10/12/2025 al 19/12/2025*". All'istanza risulta altresì allegata la determinazione dirigenziale n. 5259 del 19 dicembre 2025, con oggetto "*Proposta di autorizzazione all'acquisto del 50% (cinquantapercento) da parte della società ASC srl delle quote di partecipazione al capitale sociale della società Picenambiente s.r.l. esito consultazione pubblica ai sensi dell'art. 5, c. 2, d. lgs. 175/2016 ss.mm. ii*", con cui è stato disposto "*di approvare l'esito della consultazione pubblica in oggetto prendendo atto che, al termine della medesima, non sono pervenute, da parte della cittadinanza, proposte o osservazioni*".

2.4 Adempimento degli oneri di motivazione analitica con riguardo alla "*sostenibilità finanziaria*", alla "*convenienza economica*" e alla "*compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa*" (art. 5, commi 1 e 3, TUSP).

La sostenibilità finanziaria, come osservato dalle Sezioni riunite di questa Corte, "*assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'amministrazione intende effettuare; l'altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato*" (deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG).

Sotto il profilo oggettivo, la sostenibilità finanziaria sottende la capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale. Questa deve essere puntualmente analizzata da parte dell'amministrazione procedente. In tal senso, le Sezioni riunite, nella medesima deliberazione n. 16/SSRCO/2022/QMIG, hanno osservato come l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione delle partecipazioni dovrebbe essere, quantomeno, suffragato dallo sviluppo di un approfondito *business plan* (o di forme analoghe di analisi di fattibilità) dell'attività di impresa che si intende espletare, accompagnato da apposite note esplicative che ne espongano le ipotesi di sviluppo (es. natura dei ricavi e relativa struttura, evoluzione dei costi, indicatori di bilancio quali redditività, liquidità ed indebitamento).

Sotto il profilo soggettivo, la sostenibilità finanziaria dell'operazione di costituzione della società o di acquisto delle partecipazioni deve essere valutata con riguardo alla situazione specifica dell'amministrazione procedente, al fine di vagliare la compatibilità dell'investimento iniziale e dei possibili successivi trasferimenti all'organismo societario con la situazione finanziaria dell'ente (ci si riferisce, ad esempio, alla possibilità per l'ente di procedere ad effettuare i necessari accantonamenti, ai sensi dell'art. 21 TUSP, in caso di perdite registrate dalla società).

E' parimenti importante verificare che la motivazione analitica dell'atto deliberativo esterni le ragioni di convenienza economica sottese alla scelta di fare ricorso allo strumento societario; in questo ambito, la magistratura contabile ha fatto

anche richiamo ad una nozione di convenienza economica – adoperata in tema di contratti di concessione e di operazioni di partenariato – che descrive la stessa come la capacità del progetto di creare valore nell'arco dell'efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato per il capitale investito (cfr. deliberazione n. 16/SSRCO/2022/QMIG). Dunque, occorre siano motivati la funzionalità della soluzione rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell'Amministrazione (profilo dell'efficacia) e il corretto impiego delle risorse pubbliche (ottica dell'efficienza ed economicità) (*cfr*. Sez. reg. contr. Toscana, delib. n. 227/2022/PASP; Sez. reg. contr. Molise, n. 186/2022/PASP; Sez. reg. contr. Lombardia, delib. n. 194/2022/PASP).

In questo ambito, è bene, poi, ricordare come le Sezioni riunite di questa Corte abbiano avuto modo di precisare che "*lo scrutinio dell'atto deliberativo è teso ad accertare che l'istruttoria dell'Amministrazione abbia confrontato i risultati economici prevedibilmente derivanti dalle varie possibili forme di gestione tenendosi conto della qualità del servizio erogato e del diverso grado di efficienza nello svolgimento attraverso l'uno o l'altro strumento, mediante un calcolo dettagliato dei costi e dei benefici di ciascuno di essi*" (Sezioni riunite, delibera n. 16/2022/QMIG). In tal senso, la valutazione di convenienza economica non si riduce alla dimostrazione di redditività dell'investimento nella prospettiva lucrativa, ma implica che la motivazione dell'atto dia conto sia della funzionalità della soluzione rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell'amministrazione (profilo dell'efficacia) sia del corretto impiego delle risorse pubbliche (ottica dell'efficienza ed economicità), anche attraverso il raffronto con soluzioni gestionali diverse (Sezioni riunite, delibera n. 27/2022/PASP).

Ciò posto, in riferimento ai richiamati oneri motivazionali, la deliberazione consiliare in argomento fa espresso rinvio ad una analisi svolta da una società esterna di consulenza, con oggetto "*PicenAmbiente s.r.l./Ipotesi di quota di partecipazione al 50% /Benefici a favore del comune di Ascoli Piceno/Relazione tecnica*", allegato n. 8 della stessa.

Tale relazione precisa, in particolare, che

- "*il comune di Ascoli Piceno, in relazione alla prospettata partecipazione, come da cit. piano economico pluriennale, non ha esborsi addizionali né in conto capitale né in conto esercizio, mentre dispone di entrate addizionali di parte corrente per un importo complessivo (come anzi specificato) di euro 3.179.262;*

- *il comune di Ascoli Piceno, in relazione alla prospettata partecipazione, non ha esborsi finanziari per la prospettata messa in sicurezza del sito Ipgi; nota la richiesta della provincia sui poteri sostitutivi per la sua messa in sicurezza (Allegato B), il superamento di ogni contenzioso prospettato, che coinvolge non solo il Comune di Ascoli Piceno ma anche altri Comuni soci di PicenAmbiente S.p.A. (Allegato C), unito alla messa in sicurezza ambientale ed ecologica del territorio, rappresentano un passo fondamentale per:*
 1) garantire la tutela della salute dei cittadin;
 2) salvaguardare l'ecosistema nel suo complesso,
 3) migliorare la qualità della vita della collettività di riferimento.
- *grazie alla partecipazione societaria del 50% in PicenAmbiente S.r.l., il Comune di Ascoli Piceno può esercitare un controllo indiretto ma effettivo sul progetto già autorizzato della discarica "Vasca Zero", localizzato all'interno del proprio territorio amministrativo.*
- *ASC s.r.l., sostiene l'esborso in partecipazioni finanziarie (50,00% del capitale della PicenAmbiente s.r.l. cedutole dalla PicenAmbiente s.p.a.) per euro 252.500 (= 505.000 al 50,00%), ed effettua un prestito da soci fruttifero (dopo 3 mesi dall'iscrizione a libro socio o all'iscrizione al registro delle imprese disponendo di una partecipazione superiore al 2,00%) di 150.000 euro rimborsabile entro il 2° anno di piano) a fronte di un dividendo complessivo di piano di euro 5.298.770, atteso che il prestito da soci da ASC s.r.l. a PicenAmbiente s.r.l. per euro 150.000 troverà copertura nei flussi di cassa senza ricorrere al servizio di debito*".

Per quanto rappresentato quindi, l'acquisto della partecipazione in Picenambiente srl, a fronte di un esborso di euro 252.500,00, a cui si aggiunge un "*prestito da soci fruttifero*" pari ad euro 150.000,00, sarebbe destinato a produrre "*un dividendo complessivo di piano* [quinquennale] *di euro 5.298.770,00*", oltre a contribuire a realizzare, quale segmento di una più ampia operazione oggetto della citata lettera di intenti del 11 novembre 2024, altri considerevoli vantaggi a favore del Comune di Ascoli Piceno, che riuscirebbe, in tal modo, a risolvere l'annoso problema di "*messa in sicurezza del sito Ipgi* […]. *Il superamento di ogni contenzioso prospettato, che coinvolge non solo il Comune di Ascoli Piceno ma anche altri Comuni soci di PicenAmbiente spa* […] *unito alla messa in sicurezza ambientale ed ecologica del territorio*".

Sotto il profilo soggettivo, la d.C.C. n. 118/2025, facendo proprie le valutazioni tecniche svolte dalla consulente incaricata, precisa quindi che "[…] *il comune di Ascoli*

Piceno, in relazione alla prospettata partecipazione, come da cit. piano economico pluriennale, non ha esborsi addizionali né in conto capitale né in conto esercizio, mentre dispone di entrate addizionali di parte corrente per un importo complessivo (come anzi specificato) di euro 3.179.262".

Sotto il profilo oggettivo, sempre attingendo alla citata analisi, la delibera rileva che sussiste la prospettiva di "*un risultato di esercizio* [al] *netto* [delle] *imposte positivo in ogni esercizio del lustro di cui alla durata del piano, e ciò dopo aver tenuto conto della valutazione del rischio in una logica di best practice interna, atteso che, a livello storico, trattasi di una società (la PicenAmbiente s.r.l.) al momento inattiva, e come tale orfana di debiti pregressi verso fornitori, banche, et similia, sottolineando che a livello prospettico non sussistono ipotesi di rischio da crisi aziendale (artt. 6, c. 2 e 14, c. 2, d. lgs. 175/2016) né in capo alla partecipata indiretta (PicenAmbiente s.r.l.), né in capo alle due società a partecipazione diretta (ASC s.r.l. e PicenAmbiente s.p.a.)*; […] *che il piano prevede il rientro degli investimenti (complessivamente intesi) entro il periodo della sua durata, senza evidenziare situazioni di criticità o tensioni finanziarie, dando in vita copertura agli accantonamenti per la gestione del post mortem (così la risoluzione del 2/6/1998, n. 52 del Min. Finanze – Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. III, recante Imposte dirette – Reddito d'impresa. Costi di chiusura e post – chiusura delle discariche – correlazione costi – ricavi, Istanza della FISE – Federazione imprese di servizi);* […] *che i flussi di cassa destinati (per dividendo) da PicenAmbiente s.r.l. ad ASC s.r.l. e da quest'ultima a questa amministrazione* [comune di Ascoli Piceno], *risultano congrui e ragionevoli sia in proporzione alla quota di capitale sociale riferita a detta partecipata indiretta sia per la relativa remunerazione (totale di piano, risultato netto euro 10.698.544 su euro 50.490.000 di ricavi, dopo aver corrisposte imposte sul reddito per Irap e Ires per euro 4.369.828), al netto del rientro di ogni investimento a diverso titolo previsto in detto piano supportato dall'analisi di benchmark citata*; […] *che il* […] *prospetto tariffario e l'allegato piano industriale (nel suo complesso) hanno posto in evidenza (come da relativo benchmark) il contenuto livello di rischio della gestione (vedasi relativi indici e l'elevato livello di cash flow atteso), la congruità del risultato di esercizio e dell'autofinanziamento, l'assenza di riflessi economici finanziari per l'amministrazione e per la collettività di riferimento, i flussi di cassa (per dividendi) destinati all'amministrazione".*

L'operazione, così come illustrata nell'atto consiliare in esame, non comporterebbe quindi – nella prospettiva dell'Amministrazione - particolari rischi a

carico del bilancio del Comune di Ascoli Piceno. Trattandosi di acquisizione indiretta di partecipazione, il corrispettivo dell'acquisto delle quote societarie in Picenambiente srl, pari ad euro 252.500,00, sarà infatti interamente sostenuto dalla società acquirente Ascoli Servizi Comunali srl, in assenza di trasferimenti a tal fine destinati a quest'ultima dall'Ente comunale. In tal senso, nella delibera consiliare in esame si rappresenta che il Comune, per l'acquisizione della partecipazione indiretta di cui trattasi, "*non effettuerà alcun aumento della propria partecipazione finanziaria nel capitale di ASC srl né sarà onerato di altre uscite*".

Inoltre, per quanto meglio dettagliato dalla lettera di intenti del 11 novembre 2024 (allegato n. 4 all'istanza in esame) e come già illustrato nei precedenti paragrafi, tale acquisizione si inserisce in una più complessa operazione che prevede, tra le sue fasi, anche la messa in sicurezza della discarica insistente su proprietà I.P.G.I. srl, oggetto della diffida sollevata dalla Provincia di Ascoli Piceno con d.d. n. 1252/GEN del 18 maggio 2025, ottenendo, in particolare, l'ulteriore risultato di sollevare il Comune di Ascoli Piceno dal rischio di dover esercitare i poteri sostitutivi ex art. 250, comma 1, del d. lgs. 152/2006, ai fine di "*interrompere l'inquinamento in corso*", con un ingente onere economico a carico del bilancio comunale, oltre a metterlo al riparo, per quanto riferito, da "*ogni contenzioso prospettato*" in ordine alla medesima vicenda.

Nel prendere atto della situazione rappresentata – ferme le osservazioni già svolte nei precedenti paragrafi - la Sezione rileva tuttavia l'esistenza di talune carenze motivazionali, avendo riguardo ai diversi parametri previsti dall'art. 5 TUSP, in relazione ai profili di seguito rappresentati.

Sotto il profilo della valutazione di "convenienza economica" dell'operazione, con particolare riferimento alle risorse pubbliche utilizzate per l'acquisizione societaria, deve rilevarsi come la d.C.C. n. 118/2025, nel definire il corrispettivo economico dell'operazione, approva e autorizza l'acquisto del 50% delle quote di partecipazione al capitale sociale della società Picenambiente srl da parte di Ascoli Sevizi Comunali srl, al prezzo e alle condizioni fissate dalla proposta pervenuta da parte di Picenambiente spa, in euro 252.500,00, pari alla metà del capitale sociale di detto organismo. L'atto consiliare in esame omette, tuttavia, di menzionare e di valutare un ulteriore onere a carico della partecipata acquirente, a cui, invece, si fa espresso cenno nella relazione tecnica predisposta dal consulente esterno (*cfr.* allegato

n. 8 alla istanza in esame). Da tale documento, come già sopra evidenziato, emerge infatti che l'organismo societario acquirente, oltre all'onere corrispondente al valore nominale delle quote di Picenambiente acquistate, dovrà farsi carico anche della ulteriore somma di euro 150.000,00, ancorché a titolo di "*prestito da soci fruttifero*".

Sempre sotto il profilo della "convenienza economica" dell'operazione, si osserva inoltre come la "*proposta irrevocabile di acquisto della Picenambiente srl*", allegato n. 4 all'istanza ex art. 5 TUSP formulata, al punto 2, prezzo di vendita, precisa che il prezzo di vendita è fissato in euro 252.500,00 di valore nominale, "*salvo verifica di valore effettuate da parte acquirente a seguito di attività di due diligence*". Tuttavia, né dall'atto consiliare in esame, né dalla ulteriore documentazione allegata, emerge una puntuale indagine in tal senso svolta dal Comune o dalla propria partecipata acquirente; indagine che, nel caso di specie, trattandosi di acquisto a carico di risorse comunque pubbliche, assumeva carattere doveroso in applicazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.).

Sotto altro aspetto, va rilevato che la deliberazione consiliare n. 118/2025, nell'illustrare le ragioni del mancato ricorso a soluzioni alternative al fine di attuare "*il progetto per la gestione unitaria* […] *dell'impianto di discarica Vasca Zero per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi (RNP) nella zona Valle Alto Bretta*", collega l'asserita "*infungibilità*" dell'acquisto della partecipazione in oggetto da parte di ASC s.r.l. alla circostanza che "*PicenAmbiente s.r.l.* [sarebbe] *proprietaria (come anzi specificato) del suolo e del sottosuolo di cui alla* [discarica denominata] *Vasca Zero*". Tuttavia, la documentazione trasmessa a questa Sezione, contrariamente a quanto affermato nella delibera consiliare, non dimostra che PicenAmbiente s.r.l. abbia acquisito la titolarità del sito in oggetto. Invero risulta agli atti la sola lettera di intenti dell'11/12/2024, in cui viene richiamato un contratto preliminare, stipulato in pari data, nel quale Geta s.r.l. si impegna a vendere "*l'intero ramo d'azienda riferito al solo asset patrimoniale della Discarica Vasca Zero*" a Pinenambiente spa e ASC srl, "*utilizzando il veicolo societario esistente Piecenambiente srl*"; non vi è tuttavia ulteriore documentazione dalla quale emerga l'intervenuto perfezionamento della cessione di detto ramo d'azienda ed anzi, una chiara indicazione in senso contrario emerge dal parere dell'Organo di revisione dell'Ente Comunale, datato 9/12/2025, ove si afferma che i richiamati "*contratti preliminari, lettere di intenti dovrebbero far si che la Picenambiente Srl acquisisca*

il ramo di azienda Vasca Zero dalla Geta srl", con ciò implicitamente confermando il mancato perfezionamento, allo stato, del passaggio di proprietà dell'asset "Vasca Zero" in capo a Picenamabiente Srl. Né dagli atti risulta che si sia perfezionata la voltura in capo a Picenambiente srl del provvedimento autorizzatorio unico (PAU) per la "rimodulazione progetto nuova discarica per rifiuti non pericolosi in località Alto Bretta nel Comune di Ascoli Piceno"; il documento prodotto in allegato all'istanza formulata a questa Corte (cfr. all. n. 5) risulta, infatti, intestato a GETA srl, attuale proprietaria della discarica.

Pertanto, da quanto agli atti, il Collegio osserva come le caratteristiche di "*infungibilità*" attribuite alla società Picenambiente srl apparirebbero, allo stato attuale, ancora potenziali, potendosi concretizzare solo dopo la completa attuazione, da parte di tutti gli attori coinvolti, degli impegni enunciati nella lettera di intenti dell'11 novembre 2024 e, in particolare, dell'impegno assunto dalla società Geta s.r.l. di cedere alla Picenambiente s.r.l. il ramo d'azienda inerente alla realizzanda discarica.

P.Q.M.

Nelle considerazioni sopra esposte, la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per le Marche, nei limiti della documentazione ricevuta e con le osservazioni e le valutazioni riportate nella parte motiva, rende il parere di cui all'art. 5, commi 3 e 4 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 sulla deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Ascoli Piceno n. 118 del 22 dicembre 2025 avente ad oggetto "*Ciclo di gestione dei rifiuti". Deliberazione di assunzione del servizio e autorizzazione all'acquisto alla società Ascoli Servizi Comunali s.r.l. di quote di partecipazione al capitale sociale della società Picenambiente s.r.l. pari al 50%*", con riserva di ogni altra valutazione nell'esercizio delle funzioni di controllo di cui all'art. 1, comma 166, della legge n. 266/2005 e all'art. 148 *bis*, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 e di cui all'art. 20 dello stesso d.lgs. n. 175/2016.

La presente deliberazione dovrà essere trasmessa, a cura della Segreteria, all'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 5 comma 4 del d.lgs. n. 175/2016.

La presente pronuncia dovrà, altresì, essere pubblicata sul sito *Internet* istituzionale dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 5 comma 4 del d.lgs. n. 175/2016.

Così deliberato nella camera di consiglio del 18 febbraio 2026, tenuta da remoto.

Il Magistrato relatore	Il Presidente f.f.
Marco Mazzocco	Renato Catalano
f.to digitalmente	f.to digitalmente

Depositata in Segreteria in data 18 febbraio 2026.

Il Direttore della Segreteria

Barbara Mecozzi

f.to digitalmente